

Comune di NOCCIANO

Provincia Pescara



REGOLAMENTO SANATORIA CONCESSIONI CIMITERIALE

Allegato alla delibera di C.C. n. 16 del 29.07.2026

Art. 1 - Finalità e competenze

1. Da una sommaria ricognizione effettuata emerge che alla data del 31/12/2025, numerose concessioni cimiteriali, in particolare quelle relative ai loculi, sono scadute e/o sono, verosimilmente, prive di contratto di concessione.
L'Amministrazione comunale, considerata la necessità di precedere ad una puntuale verifica del comparto cimiteriale sullo stato di fatto delle concessioni cimiteriali, dare efficace risposta alle situazioni riscontrate, e consentire, a quanti non regolarizzati, di poter effettuare la loro regolarizzazione, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.
2. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Ufficio Tecnico Comunale, del Comune di Nocciano, il quale potrà svolgere tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto e rilascio delle nuove concessioni.

Art. 2 - Ammissibilità alla regolarizzazione

Sono ammessi alla regolarizzazione tutte le concessioni irregolari o mancanti di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non risultano essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione, quale presunzione di "Juris tantum", della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Pertanto, **il titolare del contratto di concessione**, e qualora non più in vita, **il coniuge, gli eredi o gli aventi titolo possono:**

- 1) **chiedere la voltura della concessione.**
- 2) **chiedere**, in particolare per quella dei loculi, **il rinnovo della concessione per 10 - 20 - 30 o 40 anni**, come previsto dal Regolamento Comunale;
La durata della concessione rinnovata decorre dalla data di rilascio della nuova concessione. Per il periodo intercorso dalla data di scadenza della concessione e la data di rinnovo della stessa deve essere corrisposto, a titolo di conguaglio, considerando il costo del loculo frazionato per il numero di anni/mesi di occupazione senza titolo.
- 3) **rinunciare alla concessione** del manufatto (area, tomba, loculo, colombaio) con la conseguente riconsegna al Comune.
- 4) **chi invece, non è in condizioni di esibire la concessione a nome di un coniuge, di un genitore, di eredi o aventi soggetti titolo, possono chiedere ed ottenere una concessione a loro nome purché siano utilizzatori del manufatto per avervi posto la/e salma/e di loro familiari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

Resta a carico del concessionario, del coniuge o degli eredi/aventi diritto:

- a) le operazioni necessarie a porre in condizioni di immediata riassegnazione del manufatto (area, tomba, loculo, colombaio) non rinnovato;
 - b) la sanatoria del periodo trascorso tra la data di scadenza della concessione e la data di riconsegna del manufatto (area, tomba, loculo, colombaio).
1. Il soggetto interessato alla sanatoria della propria posizione potrà ottenere dal Comune di Nocciano il rilascio di una nuova concessione cimiteriale (nuova e/o sostitutiva della precedente), per il medesimo tipo di sepoltura, per la durata ed alla tariffa previsti da:
 - D.C.C. n° 15 del 29.07.2026 - Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria,
 - D.G.C. n° 83 del 20/12/2012 - Tariffe concessioni cimiteriali,
 - D.G.C. n° 70 del 16/12/2019 - Tariffe concessioni cimiterialiprevia eventuale dichiarazione di decadenza, da parte del competente Ufficio, della concessione originaria, ove esistente.
 2. Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione non stipuli una nuova concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune di Nocciano che provvederà a rientrarne materialmente in possesso.
 3. In caso di irreperibilità e/o disinteresse del concessionario, del coniuge, degli eredi o gli aventi titolo, dei defunti interessati, il Comune di Nocciano, **trascorsi 6 mesi** dalla pubblicazione su Albo Pretorio, **provvederà:**
 - a procedere direttamente alla estumulazione anche in loro assenza e in caso di non mineralizzazione, alla inumazione dei resti presso lo stesso loculo;

- a riaddebitare le spese relative al concessionario, al coniuge, ai familiari o gli aventi titolo dei defunti interessati.
 - per casi di assenza o smarrimento di contratti di concessione, come data di riferimento si considera la data di morte e/o tumulazione del defunto;
4. come stabilito dal DPR 285/1990 e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per servizi ed attività cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29.07.2026, per estumulazione ordinaria si intende l'estumulazione effettuata decorsi 40 anni da sistema di tumulazione;

Art. 3 - Modalità di accesso alla sanatoria

1. Al fine di accedere alla sanatoria, gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di emanazione di avviso pubblico, apposita domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nocciano.
2. Le domande, possono essere presentate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata all'Ufficio Tecnico del Comune di Nocciano, ovvero a mezzo pec.
3. Nel caso in cui gli utilizzatori non dovessero presentare richiesta di sanatoria, nei termini di cui sopra, la sepoltura passerà nella disponibilità del comune di Nocciano;
4. **Nella domanda dovrà inoltre essere precisato:**
 - a. **titolo concessorio** (copia del contratto di Concessione)
 - b. **se la sepoltura è occupata**, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di tumulazione;
 - c. **se la sepoltura è libera** ovvero se è già di fatto utilizzata;
5. Alla domanda dovrà essere allegato ogni altro documento utile alla dimostrazione dell'autorizzazione all'utilizzazione della sepoltura, nonché indicazioni per la individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.

Art. 4 - Versamento diritto di sanatoria

1. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, **il responsabile competente**, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti, atti o documenti integrativi, **comunica** all'interessato:
 - l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2;
 - rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

Art. 5 - Modalità e condizioni per il versamento

1. Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 4 e potrà essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente postale che verrà inviato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria, o attraverso altre modalità di pagamento.

Art. 6 - Atto di concessione

1. A seguito dell'avvenuto versamento dell'importo richiesto per la sanatoria, l'interessato sarà ammesso a stipulare, qualora lo richieda, un nuovo atto di concessione cimiteriale per la medesima sepoltura (loculo, tomba, cappella, ossario) fatta oggetto della sanatoria.
2. La concessione in sanatoria sarà stipulata nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 29.07.2026 e nello specifico, si terrà conto delle tariffe previste nella delibera di Giunta Comunale n. 83 del 20.12.2012 e nella delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17.12.2025.
3. La nuova concessione, in caso di morte del titolare originario e di mancato rinnovo della precedente concessione alla sua naturale scadenza, potrà essere intestata agli eredi legittimi.
4. La durata della nuova concessione è stabilita con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto concessorio.

Art. 7 – Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

1. La mancata richiesta di sanatoria e della rispettiva regolarizzazione, nei termini previsti nel presente regolamento, degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale, comporterà il permanere della **illegittimità** dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere prontamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Nocciano.
2. In caso di mancata restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il

Comune di Nocciano provvederà a rientrarne coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione.

Art. 8 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge in materia di servizi cimiteriali ed al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 29.07.2026 per quanto applicabili.